

Responsabilità penale del professionista nella nuova crisi d'impresa

Con il DL 83/2012, introdotto il reato di "falso in attestazioni e relazioni", applicabile nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione

/ Ivo CARACCIOLI e Maria Saveria DEL VECCHIO

Il "Decreto crescita e sviluppo" (DL 83/2012), modificando la Legge fallimentare (RD 267/42) in materia di istituti di composizione della **crisi di impresa**, è intervenuto ad integrare la disciplina della figura del **professionista attestatore** definendone i requisiti soggettivi e di indipendenza, nonché funzioni e responsabilità.

Detto professionista assume un ruolo di centralità e di garante nelle **procedure di risanamento aziendale** garantendo, da un lato, i terzi creditori in merito all'idoneità del piano e al tempo stesso permettendo al piano medesimo di produrre i suoi effetti; egli, infatti, deve attestare la **veridicità** dei dati aziendali e, sulla base di questi dati, fondare le relazioni. La stessa giurisprudenza di merito nell'esaminare e delineare il ruolo del professionista attestatore, già nella vigenza della precedente disciplina aveva sottolineato l'importanza che questi riveste nelle **procedure di risanamento**, sostenendo che la stessa "emerge dalla circostanza che tale relazione costituisce un filtro preventivo, diretto ad impedire **ammissioni facili** di procedure destinate ad esito infausto, ma che, per il solo fatto dell'intervenuta ammissione, nel frattempo sarebbero idonee a porre in essere effetti paralizzanti delle azioni dei creditori" (Trib. Piacenza 1° luglio 2008).

Anche nel valutare le modalità di svolgimento dell'attività dell'attestatore, la giurisprudenza di merito ha posto l'accento sulla necessità che egli **indagini e verifichi** oltre che attestare la conformità della proposta ai dati contabili, stabilendo che "il giudizio dell'attestatore di cui all'art. 161 l.f. **non può limitarsi** alla **dichiarazione di conformità** della proposta ai dati contabili, dovendo invece desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda che egli deve indagare e verificare. Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista che attesta la relazione di cui all'art. 161 legge fallimentare deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando i dati che lo compongono" (Trib. Firenze 9 febbraio 2012).

Risulta, allora, di tutta evidenza l'importanza fondamentale dei dati riportati e della veridicità degli stessi e, conseguentemente, la **gravità della loro alterazione** con false attestazioni o relazioni da parte del soggetto cui è demandato il ruolo di garante della veridicità degli stessi.

In questo contesto, il Legislatore all'art. 236-bis L. fall. ha inteso disciplinare la **responsabilità penale del professionista** attestatore introducendo una specifica figura di reato di "falso in attestazioni e relazioni".

La *ratio* della norma, volta a tutelare i soggetti che si affidano alle attestazioni e alle relazioni del professionista attestatore, è chiarita nella stessa relazione illustrativa del Decreto, ove si precisa che la "**sanzione penale** prevista è necessaria per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo." L'art. 236-bis L. fall., infatti, prevede la **reclusione** da due a cinque anni e la **multa** da 50.000 a 100.000 euro per il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis L. fall. esponga **informazioni false** ovvero **ometta** di riferire informazioni rilevanti.

La norma prevede, inoltre, delle **aggravanti** qualora il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri e se dal fatto consegua un danno per i creditori. La nuova disciplina troverà applicazione nei procedimenti di **concordato preventivo** e di omologazione di **accordi di ristrutturazione** introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, nonché nei piani di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) elaborati successivamente al predetto termine.

La norma è intervenuta risolvendo i dubbi circa la **fattispecie di reato** applicabile al professionista attestatore, su cui fino ad ora si sono dibattute la dottrina e la giurisprudenza a causa del vuoto legislativo al riguardo.

L'intervento era altresì auspicabile per evitare asimmetrie, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta del componente dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile di cui all'articolo 19, secondo comma, della L. n. 3/2012, qualora renda **false attestazioni** in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore.

Passando ad esaminare la nuova fattispecie di reato di falso in attestazioni e relazioni, si può preliminarmente osservare che i reati di falso sono generalmente qualificabili come **delitti** e, pertanto, dei medesimi si risponde esclusivamente in presenza dell'**elemento soggettivo del dolo**, consistente nella coscienza e volontà di falsificazione: non è quindi sufficiente la semplice colpa.

Per contro, dal dato letterale della norma, si può desumere che si tratti di un **reato di mera condotta e di pericolo**, che

si consuma semplicemente con il realizzarsi della condotta, che può essere sia commissiva che omissiva.

Il professionista, pertanto, sarà chiamato a rispondere del reato *ex art. 236-bis L. fall.* solo qualora abbia **scientemente alterato i dati** contenuti nelle sue attestazioni e relazioni ovvero abbia ommesso di indicare circostanze rilevanti.

Nella fattispecie in esame, però, il reato si configurerà con il

realizzarsi della condotta sopra indicata, indipendentemente dallo **scopo** che l'agente si sia prefisso e dalle conseguenze che dalla sua condotta possano essere concretamente derivate. Le circostanze ulteriori dello **scopo di lucro** e dell'eventuale **danno ai creditori** configurano eventuali aggravanti che comportano un aumento di pena.